



## TRIBUNALE DI NAPOLI

### SEZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| dott. Francesco Menditto      | Presidente, relatore |
| dott.ssa Alessandra Consiglio | Giudice              |
| dott.ssa Alessandra Cantone   | Giudice              |

**letti gli atti del procedimento relativo alla proposta di applicazione di misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, avanzata il 13 giugno 2002 dal Procuratore della Repubblica di Napoli, ai sensi della legge 575/65, nei confronti di:**

**Ullero Francesco**, nato a Cardito il 10.9.54, ivi residente alla via Michelangelo n. 14, attualmente detenuto;

**raccolte, all'udienza camerale dell'8 giugno 2011 le conclusioni del pubblico ministero (che ha concluso per l'accoglimento della proposta) e del difensore della proposta (che ha concluso per il rigetto della proposta);**

sciogliendo la riserva formulata;

### OSSERVA

#### **1 - I Principi applicabili in tema di misura ai sensi della legge 575/65.**

Le misure di prevenzione personali sono strumenti di carattere preventivo predisposti dall'ordinamento per accertare *ante delictum* la pericolosità del soggetto, applicate a fini *di difesa della società contro il pericolo di attentati alla sicurezza ed alla moralità pubbliche*<sup>1</sup>, compatibili con la Costituzione<sup>2</sup> e con la

---

<sup>1</sup> Cfr. anche Corte Cost. sent. n. 126/83 e 68/94.

<sup>2</sup> La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 2 del 1956, e poi con le sentenze n. 177 del 1980 e 123/83, ha riconosciuto la legittimità costituzionale, in via di principio, di un sistema di prevenzione dei fatti illeciti, a garanzia

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950<sup>3</sup>.

Il legislatore, nell'esercizio dei poteri attribuitigli e nel rispetto dei principi costituzionali, delimita l'ambito soggettivo delle persone pericolose, progressivamente ampliato rispetto a quello originariamente previsto dall'art. 1 della legge numero 1423 del 1956, con le leggi numero 575 del 1965, numero 110 del 1975, e da ultimo<sup>4</sup> con le leggi numero 125 del 2008 e 94 del 2009.

Qualunque sia l'ambito di estensione soggettivo (rispondente, comunque, ai criteri dell'art. 3 della Costituzione), il presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura personale è rappresentato dalla pericolosità sociale della persona, delineata diversamente per le singole categorie soggettive, che giustifica l'adozione della misura e le esigenze di prevenzione sociale che questa è diretta a soddisfare. In mancanza di pericolosità sociale non potrebbe esservi misura di prevenzione, tanto che la giurisprudenza<sup>5</sup> ha previsto la revoca ex tunc della misura per difetto originario di pericolosità sociale (che se pronunciata rende perfino penalmente irrilevante, con efficacia "ex tunc", i comportamenti d'inosservanza agli obblighi<sup>6</sup>).

La pericolosità sociale consiste in una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all'intera sua condotta e nell'accertamento in relazione alla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una

---

dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i cittadini subordinatamente, peraltro, al rispetto del principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale.

<sup>3</sup> L'art. 2 del protocollo n. 4, addizionale della convenzione, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982 n. 217 testualmente recita: "*Chiunque si trovi regolarmente sul territorio dello Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliersi liberamente la propria residenza. Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi Paese, ivi compreso il proprio. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscano delle misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali...*".

Tale norma consente, con estrema evidenza, di ritenere la piena compatibilità delle misure di prevenzione personali che, sulla base di disposizioni legislative e di circostanze di fatto, consentono di limitare il pieno diritto di circolazione per necessità di "sicurezza pubblica" e per "la prevenzione dei reati penali".

Peraltro, le misure di prevenzione personale possono ritenersi pienamente compatibili anche con il disposto dell'art. 5, e particolarmente del par. b), della convenzione, trattandosi di misure applicate sulla base di disposizioni legislative "da un Tribunale".

Nel senso indicato sono numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative:

- alla compatibilità di norme limitative della libertà personale analoghe a quelle in materia di misure di prevenzione, ove si pone l'accento sulla necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria (sentenze 1.7.61 sul caso *Lewless* e 18.6.71 sui casi *De Wilde* ed altri);
- alla incompatibilità di alcune norme, ormai abrogate (sentenza del 6.1.1980, sul caso *Guzzardi* e del 22.2.1986 sul caso *Ciulli*);
- all'implicito riconoscimento della compatibilità delle misure personali, pur se è stato affermato il diritto del proposto di sollecitare una pubblica udienza (la sentenza del 13 novembre 2007 sul caso *Bocellari e Rizza*).

<sup>4</sup> Oltre al decreto legge 144 del 2005, convertito in legge 155/05 che, inserendo un quarto comma all'art. 18 della legge 152/75, introduce l'ipotesi di applicabilità di "*misure di prevenzione alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali*".

<sup>5</sup> S.C. sentenze nn. 7636/06 e 21858/06.

<sup>6</sup> S.C. sentenza n. 44601/08.

particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza<sup>7</sup>. Tale accertamento deve avvenire sulla base di elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità, ovviamente pregressi rispetto al momento valutativo, fondati su comportamenti obiettivamente identificabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la pericolosità sociale del soggetto<sup>8</sup> che, perciò, richiede un particolare controllo da parte della pubblica sicurezza per prevenire possibili condotte antisociali.

Ne discende che non può applicarsi la misura di prevenzione personale se la pericolosità sociale non è attuale, idonea a giustificare un controllo (attuale) degli organi della pubblica sicurezza: se la pericolosità non è attuale non vi è nulla da prevenire e non occorre alcuno specifico controllo. Il principio, riconosciuto dal legislatore (cfr. l'art. 7, comma 2 della legge numero 1423 del 1956, secondo cui *la misura è revocata quando è cessata la causa che l'ha determinata*), è applicato dalla giurisprudenza che richiede l'imprescindibile accertamento dell'attualità della pericolosità sociale quale presupposto dell'applicazione della misura<sup>9</sup>, se pur con diverse modalità a seconda delle categorie soggettive interessate<sup>10</sup>.

**Con specifico riferimento agli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso**, la legge 13 settembre 1982 n. 646, nel modificare la legge 31 maggio 1965 n. 575, ha assunto la fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) a presupposto comune sia del procedimento penale che di quello di prevenzione, pur se ha continuato ad adottare l'espressione "indiziati" per indicare i soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione.

La coincidenza, nei procedimenti penale e di prevenzione, nella individuazione della fattispecie strutturale (oggi solo parziale per l'introduzione anche delle persone indiziate dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.), comporta che non vi sia diversità alcuna sul presupposto di applicabilità della normativa che consiste nella prova (e non mero indizio) dell'esistenza di una associazione di tipo mafioso, in una qualsiasi delle forme che può assumere secondo il dettato dell'art. 416 bis c.p..

Permane, invece, diversità tra i due procedimenti sotto il profilo del grado e del tipo di prova circa il dato della partecipazione del soggetto all'associazione criminale: nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale, non si richiede la sussistenza di elementi tali da indurre ad un convincimento di certezza,

---

<sup>7</sup> Cfr., tra le tante, S.C. sent. nn. 6974/98 e 3426/99.

<sup>8</sup> Cfr. S.C. Sez. I, 20 marzo 1995, Cervino, Sez. I, 8 marzo 1994, Scaduto; sez. I, 28 aprile 1995, Lupo; sez. I, 31 gennaio 1996, Giorgeri).

<sup>9</sup> La giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo orientata nel senso che la pericolosità va colta nelle sue manifestazioni esteriori e che ai fini dell'applicazione o del mantenimento delle misure di prevenzione, il requisito della pericolosità sociale deve essere attuale; esso, quindi, non può essere desunto da fatti remoti, ancorché accompagnati da informazioni negative degli organi di polizia, quando tali informazioni non pongano in rilievo ulteriori e specifici elementi atti a dimostrare la sussistenza del detto requisito, e nel senso che sono irrilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale ove non si riscontrino, al momento di applicazione della misura, quei sintomi rivelatori della persistenza del soggetto in comportamenti antisociali che impongono una particolare vigilanza (tra le tante, sentenze nn. 682/86, 3866/91, 44151/03). Sicché, *in tema di applicazione di misure di prevenzione l'attualità della pericolosità assume valore di vero e proprio presupposto delle stesse, non essendo rilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale se esse non proseguano al momento dell'applicazione della misura* (sentenze n. 682/86, 499/92, 3866/91, da ultimo 34150/06).

Tale giurisprudenza trova piena applicazione nei confronti di qualsivoglia pericolosità, con le sole precisazioni della nota che segue.

<sup>10</sup> Per le persone riconosciute indiziate di appartenenza ad associazione mafiosa, cfr. oltre.

essendo sufficienti circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa l'appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso, con esclusione, dunque, di meri sospetti, illazioni e congetture<sup>11</sup>.

In definitiva, ai fini dell'affermazione di pericolosità sociale di un soggetto, qualificata dalla sua appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, è necessaria e sufficiente l'esistenza di un fatto noto, come premessa minore di un ragionamento logico di tipo indiziario, all'esito del quale sia possibile risalire al fatto ignoto, come premessa maggiore dell'appartenenza della persona all'associazione di tipo mafioso, in virtù di un giudizio probabilistico.

Presupposto per l'applicazione di misura di prevenzione è, dunque, l'esistenza di un fatto certo in base al quale, attraverso un procedimento logico di tipo indiziario, si possa affermare la circostanza di fatto - oggetto di un giudizio probabilistico - dell'appartenenza del singolo ad un'associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p..

Quanto all'attualità della pericolosità sociale nei confronti delle persone riconosciute indiziate di appartenenza ad associazione mafiosa (categoria originaria dell'art. 1 della legge numero 575 del 1965) nel ribadire quanto affermato in precedenza, si sottolinea che si afferma generalmente *una presunzione di perdurante pericolosità* con la precisazione, da parte della giurisprudenza più attenta, che *essa non è certamente assoluta, sicché tanto più s'attenua detta presunzione, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio*<sup>12</sup>

In altre sentenze si legge che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività (sentenze nn. 950/99, 114/05, 499/09).

L'accertamento della pericolosità del soggetto, qualunque sia la collocazione (pericolosità qualificata o semplice) deve avvenire sulla base di elementi sintomatici o rivelatori di tale pericolosità, ovviamente pregressi rispetto al momento valutativo, fondati su comportamenti obiettivamente identificabili: in definitiva nel procedimento di prevenzione devono ricorrere circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la pericolosità sociale del soggetto, con esclusione, dunque, di meri sospetti, illazioni e congetture<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Cfr. la giurisprudenza citata in precedenza.

<sup>12</sup> S.C sez. I, 9 febbraio 1989, Nicoletti, Sez. I, 26 aprile 1995, Guzzino, recentemente sent. n. 34150/06 cit..

<sup>13</sup> In tal senso la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 23 giugno 1956, n. 2; sent. 23 marzo 1964 n. 23; sent. 21 maggio 1975 n. 113) e della Cassazione (Sez. I, 20 marzo 1995, Cervino, Sez. I, 8 marzo 1994, Scaduto; sez. I, 28 aprile 1995, Lupo; sez. I, 31 gennaio 1996, Giorgeri).

Appare utile, infine, ricordare che la giurisprudenza ha individuato tra i fatti concretamente accertati sui quali formulare il giudizio di pericolosità nel procedimento di prevenzione, sia quelli che rilevano come circostanze per sé stesse significative, sia quelli che hanno un sicuro valore sintomatico: tra i primi si possono indicare i rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza, i precedenti penali del proposto, le prove assunte nel processo penale, anche se in quella sede ritenute insufficienti per l'affermazione di responsabilità; tra i secondi si possono ricordare le frequentazioni da parte del proposto di pregiudicati e/o persone appartenenti ad associazioni di tipo mafioso o sottoposte a misura di prevenzione (sempre che sussista un rapporto di origine della pericolosità di tale frequentazione), la mancanza di uno stabile lavoro in rapporto al tenore di vita, l'improvviso arricchimento, etc..

2 . Le associazioni di tipo camorristico operante in Caivano: il clan Natale, il clan Pezzella, il clan Castaldo, il clan La Montagna.

**L'applicazione di siffatti principi alla fattispecie in oggetto impone che si muova dall'esame della proposta del Procuratore della Repubblica di Napoli, formulate ai sensi della l. 575/65, con riferimento all'inserimento del proposto nelle organizzazioni camorristiche operanti nella zona di Caivano.**

**Numerosi i provvedimenti, anche di questo Tribunale, con cui è stata affermato l'esistenza in Caivano di clan camorristici, contrapposti tra loro, variamente capeggiati, anche a seguito di arresti e uccisioni dei precedenti organizzatori:**

- il decreto emesso il 21.12.95 da questo Tribunale, con il quale veniva applicata a Natale Salvatore la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 575/65, perché ritenuto appartenente ad associazione di stampo camorristico, tratteggia compiutamente l'associazione camorristica capeggiata dal Natale.
- il decreto n. 214/99 R. Decr., depositato il 18.6.1999, con il quale veniva aggravata la misura personale ancora in atto e disposta la confisca di numerosi beni ritenuti nella disponibilità di Natale Salvatore, evidenziava, in particolare, lo stato di latitanza protratto del Natale e l'episodio del 17.4.1997, quando il predetto veniva notato mentre si recava ad apporre la firma presso il comando di P.S. preposto alla vigilanza scortato da una persona armata di pistola.
- l'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 13.11.1999 (proc. n. 11411/97) nei confronti di Acerra Massimo ed altri 98 indagati (confermata dal tribunale del Riesame, in data 3.12.99/24.12.99), in cui veniva contestata a numerose l'appartenenza ai contrapposti clan Natale e clan Pezzella; precisamente:

a) a Natale Salvatore e altri *"il delitto punito e previsto dall'art. 416 bis comma 1,2,3,4,5 e 8 c. p. per aver fatto parte, unitamente ad altre persone in corso di identificazione, di una associazione di tipo mafioso, avvalendosi dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà, interna ed esterna, che ne deriva per commettere delitti di omicidio o di attentato contro la persona, delitti di estorsione in danno di imprenditori, commercianti ed esercenti di servizi pubblici, reati concernenti la detenzione e porto di armi comuni, nonché delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, marijuana ed hascish), stringendo alleanze ed entrando in contrasto armato con altro gruppo camorristico denominato Russo-Pezzella operante in Caivano zona Parco Verde e Cardito con la finalità ultima di assumere il controllo del territorio dei comuni di Caivano, Cardito, Frattamaggiore, Crispano e Frattaminore, nonché al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, avendo tutti i partecipanti potuto contare sulla costante disponibilità, per la commissione dei reati e per il perseguimento delle finalità del sodalizio di ingenti quantità di armi comuni da sparo e materiale esplosivo. Con l'aggravante per Natale Salvatore, Marino Giuseppe, Patricelli Francesco, Natale Raffaele, Imperato Salvatore e Castaldo Pasquale di aver rivestito il ruolo di promotori e dirigenti del sodalizio e di organizzatori delle attività delittuose ed illecite dello stesso, agendo Magrì Pietro quale concorrente esterno perché al fine di essere eletto nel Consiglio Comunale di Caivano nelle consultazioni elettorali del novembre 1997, si rivolgeva al Patricelli Francesco facendosi promettere un numero imprecisato di voti al fine di vincere le predette consultazioni elettorali.*

*In Caivano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore e Frattaminore e paesi limitrofi negli anni 1996,1997 e 1998. Condotta associativa tuttora perdurante;*

b) a Pezzella Francesco e altri *" il delitto punito e previsto dall'art. 416 bis comma 1,2,3,4,5 e 8 c. p. per aver fatto parte, unitamente ad altre persone in corso di identificazione, di una associazione di tipo mafioso, avvalendosi dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà, interna ed esterna, che ne deriva per commettere delitti di omicidio o di attentato contro la persona, delitti di estorsione in danno di imprenditori, commercianti ed esercenti di servizi pubblici, reati concernenti la detenzione e porto di armi comuni, nonché delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, marijuana ed hascish), stringendo alleanze ed entrando in contrasto armato con altro gruppo camorristico denominato clan Natale operante in Caivano zona Parco Verde e paesi limitrofi con la finalità ultima di assumere il controllo del territorio dei comuni di Caivano, Cardito, Frattamaggiore, Crispano e Frattaminore, e zone limitrofe.*

*In Caivano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore e Frattaminore e paesi limitrofi negli anni 1996, 1997 e 1998. Condotta associativa tuttora perdurante"*

In tale ordinanza, fondata principalmente su indagini di polizia giudiziaria ed esiti di intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali, sono esposti numerosi e concordanti elementi in ordine alla esistenza delle associazioni in questione: le attività illecite poste in essere (in particolare, estorsioni e

cessioni di sostanze stupefacenti), i metodi intimidatori adoperati sul territorio (che consentivano ripetute estorsioni ai danni di imprenditori e di contrabbandieri di tabacchi lavorati esteri), il pieno controllo del territorio (evidenziato, ad esempio, dalla consegna al Natale Salvatore di parte del provento di una rapina commessa il 26.9.97, ai danni di un portavalori, a titolo di "regalo" per avere concesso ai rapinatori di operare nella zona di influenza del clan), la lotta con il contrapposto clan Pezzella, la disponibilità e l'uso di armi da fuoco.

Solo a titolo esemplificativo va ricordato il contenuto delle numerose intercettazioni ambientali eseguite nell'autovettura di Patricelli Francesco e di altri esponenti del clan Natale (tra cui lo stesso Marino Giuseppe e Natale Raffaele, figlio di Salvatore), delle intercettazioni telefoniche disposte per catturare l'allora latitante Natale Salvatore, delle intercettazioni ambientali eseguite nelle abitazioni di Iavazzo Giovanni e Pezzella Pasquale (quest'ultimo ucciso dopo qualche mese), entrambi elementi di spicco dell'associazione contrapposta capeggiata da Pezzella Francesco. Il testo delle citate intercettazioni è integralmente riportato nella ordinanza cautelare in esame).

Il processo è stato definito in primo grado con sentenza (non irrevocabile) del 7.10.09 della III sezione del Tribunale di Napoli, con cui numerosi imputati sono stati condannati per i reati (anche associativi) contestati;

- **l'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 4.11.2000 (proc. n. 15091/97 R.G.N.R.) nei confronti di Amato Francesco ed altri 39 indagati, in cui, sulla base di dichiarazioni di collaboratori ed esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche, si ricostruisce il movente dell'omicidio di Natale Salvatore (eseguito il 23.9.1999), deliberato per "risolvere" la contrapposizione sorta tra il Natale e Marino Giuseppe per il predominio nella zona di Caivano.**
- **l'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere dal Gip del Tribunale di Napoli, in data 19 giugno 2001 (proc. n. 7137/99), nei confronti di Abisso Vincenzo ed altri 108 indagati (confermata dal Tribunale del Riesame il 13.7.91) in cui veniva contestato il delitto p. e p. dall'art. 74 DPR 309/90 con riferimento all'associazione promossa da Russo Alfredo e Ciccarelli Domenico, allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 DPR 309/90 nell'ambito del parco verde di Caivano, collegata al clan Pezzella.**

**Il Tribunale di Napoli, all'esito del contraddittorio dibattimentale, con sentenza del 17.6.2005 condannava numerosi imputati sulla base di plurimi elementi di fatto che consentivano di accertare l'esistenza dell'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito del parco Verde di Caivano, il ruolo del clan Pezzella.**

- le ordinanze applicative di misura cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Napoli il 10.1.2005 (proc. n. 55598/03 RGNR ) e il 17.1.2005 (proc. n. 15243/02 RGNR) relative a numerosi omicidi posti in essere nell'ambito della lotta tra i clan Natale e Pezzella, ricostruiti sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia.

Pur se il materiale raccolto non consentiva il prosieguo dei procedimenti (conclusi o con archiviazioni o con sentenze di assoluzione del Gip) i provvedimenti conclusivi emessi dall'Autorità giudiziaria attestano inequivocabilmente l'esistenza delle associazioni criminali operanti in Caivano e la feroce lotta nel corso della quale venivano compiuti numerosi omicidi.

- l'ordinanza applicativa di custodia in carcere del gip del Tribunale di Napoli del 19.4.2006 (proc. n. 28620/04 RGNR), confermata dal Tribunale del Riesame (cfr. ord. del 22.5/21.6.2006), in cui si descrive la contrapposizione e lo scontro tra i clan operanti in Caivano.

In tale provvedimento sono indicate le numerose circostanze di fatto -rappresentate da captazioni telefoniche e ambientali, attività di pedinamento, osservazioni e controllo operata dalla P.G., plurimi sequestri di sostanza stupefacente, dichiarazioni di collaboratori ritenuti attendibili e riscontrate- che hanno consentito di delineare il contesto delinquenziale in cui a Caivano, negli anni 2004 e 2005, si svolgeva un fiorente traffico di sostanze stupefacenti. In particolare si individuavano plurime piazze di spaccio (ognuna composta da più persone) che si rifornivano dall'associazione camorristica dominante in quel determinato momento, succedutesi dopo cruenti scontri, rappresentate dal clan Castaldo fino al settembre 2004 e nel clan La Montagna successivamente.

Sono anche indicate nell'ordinanza tutti gli elementi relativi all'operatività delle indicate associazioni camorristiche, i ruoli dei partecipi, la struttura gerarchica ben individuata, la disponibilità di consistenti risorse economiche.

- la sentenza dell'1.3.2007 del Tribunale di Napoli che, dopo avere ricostruito le vicende della criminalità organizzata di Caivano, ha condannato numerose persone per art. 416 bis c.p. (proc. n. 28620/2004, nell'ambito del quale veniva emessa ordinanza applicativa di custodia cautelare dal Gip del Tribunale di Napoli).

**Il Tribunale, sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia ritenuti credibili (D'Angelo Antonio, Marino Giuseppe, Bavero Raffaele e Gerardi Antonio), di esiti di indagini di polizia giudiziaria dei carabinieri di Castello di Cisterna e di intercettazioni telefoniche, ha affermato, in modo congruente e convincente, l'esistenza sul territorio di Caivano, fin dagli anni 90, di un'organizzazione camorristica avente un'unica matrice (in quanto ex cutoliani) e che, nel corso del tempo, ha visto mutare, a seguito di arresti, omicidi e pentimenti, i propri vertici.**

**Sin dalla metà degli anni 90 il territorio di Caivano era controllato dal gruppo capeggiato da Natale Salvatore che, con armi e in modo violento, si**



occupava principalmente dello spaccio di sostanze stupefacenti in numerose "piazze", prima fra tutte il parco verde di Caivano.

Dopo l'assassinio del Natale, avvenuto nel 1999 e la successione di vari soggetti che tentavano di reggere il clan, riuscendovi solo per brevi periodi, Pasquale Castaldo, uscito dal carcere, fin dalla fine del 2002 acquisì il controllo dell'organizzazione (per un breve periodo insieme a Di Micco Giuseppe, poi assassinato). Il Castaldo controllava le estorsioni e lo spaccio di sostanze stupefacenti, disponendo di un vero e proprio arsenale che utilizzava per spietati omicidi.

Anche Pasquale Castaldo veniva assassinato il 9 settembre 2003 e, dopo un breve sbandamento del gruppo, subentravano Vincenzo Castaldo e, in prima fila, Angelino Raffaele, anch'egli spietato killer.

**Senza ripercorrere compiutamente i ponderosi elementi di fatto indicati nei citati provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può in questa sede darsi per certa l'esistenza dei ricordati gruppi criminali operanti in Caivano.**

3 - La posizione del proposto.

### **3.1 - Il decreto n. 287/03.**

Preliminarmente deve rilevarsi che nei confronti del proposto è stato emesso, in data 2.4/20.6.03 il decreto n. 287/03 Reg. Dec. (per mero errore materiale il proposto veniva indicato come nato il 19.9.54, per cui successivamente si procedeva alla correzione ex art. 127 c.p.p.) applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, ai sensi della L. 575/65, per la durata di anni 3, con imposizione di una cauzione di L. 3.000,00.

Nel decreto si da conto di tutte le condotte esaminate, desunte:

- dal certificato penale per condanne definitive riportate per numerosi gravi reati posti in essere tra il 1972 e il 1982 (ivi compreso omicidio preterintenzionale) oltre che per l'art. 416 bis c.p. (partecipazione alla NCO) e reati connessi (tra cui tentato omicidio, rapina e porto e detenzione illegale di armi) posti in essere tra il 1983 e il 1985;
- dal certificato dei carichi pendenti: procedimento n. 11411/97 RGNR nell'ambito del quale il proposto, indagato per la partecipazione al clan camorristico capeggiato da Pezzella Francesco (capo B), veniva arrestato nel novembre 1999 in esecuzione della citata ordinanza emessa il 13.11.1999 dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di Acerra Massimo ed altri.

Il Tribunale dà conto degli elementi di fatto emersi nei confronti del proposto, desunti dalle plurime conversazioni intercettate, e sottolinea la insufficienza delle dichiarazioni del collaboratore Legnante

Gerardo (prodotte dalla difesa) -che non menziona tra i partecipi il proposto- trattandosi solo di parte del materiale probatorio acquisito e -all'epoca- nel corso del dibattimento.

Il Tribunale ricostruiva l'intero percorso di vita ritenendo inidonee a escludere la pericolosità il godimento da parte dell'Ullero nel corso delle carcerazioni patite di istituti finalizzati alla risocializzazione.

### **3.2- Le ulteriori condotte del proposto, le misure di sicurezza applicate al proposto.**

Il Questore nella relazione aggiornata richiesta dal Tribunale segnala che la misura applicata (e confermata dalla Corte d'Appello) non veniva eseguita per lo stato di detenzione del proposto.

Terminata la detenzione il Magistrato di Sorveglianza di Siena, in data 9.6.05, applicava al proposto la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per anni due, valutando le condotte di vita del proposto, oltre la pendenza del procedimento n. 11411/97 RGNR (in precedenza menzionato) e di quello per plurimi omicidi commessi nel 1983 (non menzionato nel decreto applicativo della misura di prevenzione) per il quale era sopraggiunta la sentenza di condanna all'ergastolo in primo grado (di cui si dirà oltre).

L'Ullero veniva sottoposto alla misura di sicurezza l'8.7.05. Di conseguenza in data 22.6.06 la misura di prevenzione veniva dichiarata dal Questore non eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L. 1423/56.

In data 3.8.06 il magistrato di Sorveglianza dell'Aquila disponeva la *trasformazione* della misura di sicurezza detentiva in quella della libertà vigilata per anni 2.

Dimesso dalla casa di lavoro di Sulmona l'8.8.06, all'atto della sottoposizione alla libertà vigilata in data 9.8.06, l'Ullero esibiva una carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata dal Comune di Cardito il 23.6.06; dichiarava che aveva chiesto il rilascio del documento nel corso di un permesso concessogli durante la sottoposizione alla misura di sicurezza detentiva e che, nell'occasione, si era limitato a firmare tutti i moduli consegnatigli dall'impiegato. Acquisita la documentazione presso il Comune di Cardito, ivi compresa quella in cui il proposto aveva dichiarato di non trovarsi in condizioni ostative al rilascio di documento valido per l'espatrio (tra cui non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ai sensi dell'art. 3, lett. e) L. 1185/67), veniva denunciato per il reato di cui all'art. 479 c.p.; dal certificato dei carichi pendenti risulta il proc. n. 40521/06 RGNR pendente nella fase dibattimentale.

In data 12.7.07 diveniva definitiva la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli dell'8.11.06 con cui, in riforma della sentenza di primo grado che aveva comminato l'ergastolo, il proposto veniva condannato alla pena di anni trenta di reclusione per 4 omicidi commessi nell'aprile e maggio 1983 nell'ambito della faida in atto tra NCO e Nuova Famiglia.

Controllato con persone indicate come pregiudicate, nel marzo e settembre 2008, con provvedimento del 15.9.08 del Magistrato di Sorveglianza di Napoli la libertà vigilata veniva prorogata di un anno. Si legge nel provvedimento che nel periodo di osservazione l'Ullero più volte non si era presentato al comando di PG producendo certificazioni mediche; inoltre aveva ripetutamente violato le prescrizioni frequentando pregiudicati e partecipando in data 18.5.08, nonostante il rigetto dell'istanza, al ricevimento successivo alla prima comunione della figlia.

Risultano, ancora, controlli nell'ottobre e dicembre 2008 con persone indicate come pregiudicate

In data 21.12.08 il proposto veniva arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione. Dalla nota del 21.12.08 della Squadra mobile della Questura di Napoli risulta che personale di polizia dopo essere entrato con difficoltà nell'abitazione dell'Ullero (sopraggiunto anche il difensore) constatava l'assenza dello stesso, rintracciato dopo poco nei locali condominiali e fermato solo dopo l'esplosione di alcuni colpi a scopo intimidatorio e una breve fuga.

Nel corso della detenzione veniva notificata all'Ullero l'ordinanza cautelare emessa dalla III sezione penale del Tribunale di Napoli dopo la pronuncia della sentenza (non irrevocabile) emessa il 7.10.09, all'esito del dibattimento del citato proc. n. 11411/97 RGNR con condanna alla pena di anni 12 di reclusione.

La sentenza così motiva:

*L'affiliazione dell'imputato al clan di Russo Alfredo-Pezzella Francesco, con qualità di partecipe, è risultata dimostrata dai seguenti elementi:*

- *dichiarazioni del collaboratore MARINO GIUSEPPE, che pur non avendo riconosciuto l'imputato nell'album fotografico a lui mostrato, ha dichiarato di conoscere benissimo "Francuccio cul e stopp", sin dal 1982/1983, e anzi nel 1983 furono condannati insieme per rapina e associazione per delinquere e rimasero detenuti anche nello stesso carcere. Ullero Francesco ebbe poi un lungo periodo di detenzione, durante il quale gli veniva mandato lo stipendio. Quando usciva in licenza, sin dagli anni 1990-1991 e poi negli anni 1996-1997, si fecero numerose riunioni a casa dell'Ullero, che era uno degli esponenti più influenti del clan e "se fosse stato fuori" avrebbe potuto comandare insieme a lui e a Natale Salvatore. I rapporti con Ullero Francesco si guastarono un po' prima dell'arresto di Natale Salvatore: "Natale Salvatore andò a casa di Francuccio Ullero e parlando con la madre si è detta qualche parola nei confronti di questo Francuccio" il quale "si armò con altre persone con le moto e vennero tre-quattro moto sia fuori casa mia e sia casa di Natale, come da Vincenzo Mele nel Parco Verde". Dopo poco arrestarono sia Natale Salvatore che Francesco Ullero. I due in carcere ebbero modo di riappacificarsi, sicché ripresero a mandare lo stipendio all'Ullero ("lui poi si era rincontrato con i Natale mi sembra in carcere, qualcosa così, il Natale mi mandò a dire che aveva messo a posto con Ullero e di continuare a mandare di nuovo gli stipendi a questa persona ... e di rispettare nuovamente a questa persona"). Ancora precedente a tutte queste vicende era quella della lettera anonima recapitata ad Ullero Francesco nel 1995-1996, da cui nacque la rottura con Pezzella Francesco (cfr. supra). In quel periodo Ullero Francesco usciva dal carcere grazie ai permessi premio e ci fu anche una riunione in cui furono spartiti i territori: Francuccio Ullero era capozona di Carditello e in sua assenza, quando era detenuto, lo sostituiva Pezzella Francesco. Ha dichiarato il MARINO che Ullero Francesco era all'inizio tra i componenti del sodalizio, ma che successivamente si schierò con Pezzella Francesco entrando così in guerra con il suo gruppo. Il collaboratore di giustizia ha poi raccontato le vicende relative all'omicidio di Dolciame Tommaso. In quel periodo, lui, Natale Salvatore, Pezzella Pasquale, "oss e prun", Grimaldi Pasquale, nel corso di una riunione avevano deciso di ammazzare Pezzella Francesco "pan e ran"; rimase invece ucciso Dolciame Tommaso che si trovava sul posto e "voleva avvisare questo Francuccio pan e ran". La sparatoria avvenne nel paese di Carditello e per errore rimase ferita anche una bambina piccola, che fu soccorsa da Ullero Francuccio, il quale "invitava,*

*addirittura, alle persone che scappavano, questi killer che erano andati ad ammazzare, di farsi sotto ...". Tornando sulla genesi dei loro rapporti con il gruppo di Pezzella Francesco "pan e ran", MARINO GIUSEPPE ha ricordato che in origine non vi erano disaccordi e, anzi, vi fu una riunione a casa di Francuccio Ullero per dividersi il territorio di Caivano e di tutte le zone circostanti. Alla riunione erano presenti lui, Natale Salvatore, Ullero Francesco che era il padrone di casa, Pezzella Francesco "pan e ran", Cennamo Antonio, Pasquale "a' muta" e altri affiliati meno importanti. In quel periodo Ullero Francesco era detenuto ed usciva soltanto "a licenza", ma in sua assenza era proprio Pezzella Francesco che ne curava gli interessi e lo rappresentava per il paese di Carditello. A quella riunione si stabilì che a Caivano avrebbero comandato lui e Natale Salvatore; a Carditello (e forse anche Cardito) avrebbe comandato Ullero Francesco; a Crispano, Cennamo Antonio "o' malommo"; a Frattamaggiore avrebbe comandato Pezzella Pasquale, al quale spettava pure Frattaminore da dividere con Cennamo Antonio ("visto che questo paese di Frattaminore è collegato con Frattamaggiore e un po' Crispano");*

- *dichiarazioni del M.LLO IANNINI: ha riferito l'operante che l'imputato era detto "Francuccio Culo e stoppa", abitava in Cardito. Dalle intercettazioni effettuate nell'abitazione di Iavazzo Giovanni risultava in contatto con Iavazzo Giovanni e Pezzella Francesco;*

- *conversazioni intercettate. In particolare:*

*conversazione del 12.7.1998, ore 10.19, intercettata in ambientale in casa di Iavazzo Giovanni, da cui si evince che in una data imprecisata a casa di Ullero Francesco si era tenuta una riunione in un momento di grossa conflittualità tra i clan e che l'imputato aveva in qualche modo garantito un accordo poi non rispettato da tutti, come commentato dagli interlocutori intercettati; emerge poi che l'Ullero era intraneo al clan per il quale "aveva fatto tanto".*

.....

\*\*\*\*\*

*Ritiene il Collegio, che il compendio probatorio a carico di Ullero Francesco consenta al di là di ogni dubbio di dimostrare la sua responsabilità per il delitto di cui al capo B dell'imputazione. In tal senso, vanno richiamate innanzitutto le dichiarazioni del collaboratore MARINO GIUSEPPE che ha indicato l'imputato come uno degli esponenti più influenti del clan tanto che numerose riunioni tra i sodali si tenevano a casa sua quando lo stesso, detenuto, usciva per singole licenze. Peraltro, a prescindere dal mancato riconoscimento fotografico dell'Ullero da parte del MARINO nel corso del dibattimento, deve rilevarsi come sia indubbia la conoscenza tra i due, essendo stati essi condannati per reati commessi insieme ed essendo stati - parimenti insieme - carcerati. Ciò consente di confermare l'attendibilità del MARINO e di convenire senz'altro con la tesi del P.M. secondo cui il mancato riconoscimento fotografico è dipeso dalla stanchezza del collaboratore, per l'ora tarda in cui fu ascoltato, e dalla scadente qualità della fotografia. Quanto riferito dal Marino a carico del prevenuto trova, peraltro, piena conferma nel contenuto della conversazione sopra riportata, in cui Ullero Francesco viene per l'appunto menzionato da D'Angelo*

*Rocco come persona di rilievo del clan, rispettabile nonostante l'assenza dovuta alla carcerazione e che "tanto aveva fatto" per loro. Del resto, questa posizione apicale dell'imputato nel clan trova specifica conferma nella circostanza – menzionata nel corso della conversazione e riferita anche da MARINO GIUSEPPE – che la riunione che aveva composto il conflitto tra i clan della zona, di cui parla il D'Angelo durante l'intercettazione, si era tenuta proprio a casa dell'Ullero e questi se ne era in qualche modo fatto garante. E' bene però sin d'ora aggiungere che, proprio in questa conversazione, D'Angelo Rocco e Iavazzo Giovanni nel ricordare la riunione riferiscono che i patti non erano stati rispettati e che loro erano rimasti "soli per un anno" e "senza neanche un panino": la qual cosa lascia intendere che l'accordo tra i clan risalisse all'anno precedente.*

*Così ricostruiti i fatti, appare destituita di fondamento la doglianza difensiva secondo cui l'Ullero non può identificarsi nel "Francuccio cul' e stopp" menzionato nella conversazione intercettata poiché l'imputato si trovava all'epoca in stato di detenzione a Porto Azzurro ed era quindi impossibilitato a frequentare i suoi sodali.*

*Osserva sul punto il Collegio che l'Ullero – come risulta dalla documentazione D.A.P. e dalla nota della Stazione CC di Crispano del 23.7.2009, acquisite all'udienza del 23.9.2009 – dal 1994 al 1997 ha beneficiato di molti permessi premio, goduti nel Comune di Cardito, ed è stato libero dal 30.1.1997 al 9.7.1997, epoca del tutto compatibile con quella in cui si sarebbero tenute le riunioni menzionate dal collaboratore MARINO GIUSEPPE e dalla suddetta conversazione intercettata.*

*Premesso che il sopravvenuto stato di detenzione per pacifica giurisprudenza, che questo Collegio condivide, in mancanza di altri elementi di valutazione, non dimostra ex se la rescissione del legame associativo, va quindi concluso per la congruità del quadro probatorio ai fini del giudizio di responsabilità dell'imputato in relazione alla partecipazione, nel periodo temporale contestato, all'associazione camorrista di cui al capo B.*

### **3.3 - La cessazione degli effetti della misura di prevenzione già applicata, le valutazioni del Tribunale.**

Nell'esame della presente (nuova ) proposta emergono ulteriori elementi, precedenti e successivi alla misura di prevenzione applicata (e mai eseguita) non valutati, significativi ai fini del giudizio di pericolosità che si inseriscono in un percorso di vita dell'Ullero in cui:

- è stata irrogata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno applicata ai sensi della L. 575/65;
- la misura di prevenzione non è stata mai eseguita, prima per lo stato di detenzione poi perché la misura è stata dichiarata non eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L. 1423/56, essendo stato il prevenuto internato in una casa di lavoro in esecuzione della misura di sicurezza detentiva applicata nei suoi confronti;
- la misura di sicurezza detentiva è stata successivamente *trasformata* nella libertà vigilata e nel corso della sua esecuzione il proposto è stato arrestato prima in espiazione pena, poi anche in esecuzione di ordinanza cautelare;

**Orbene, il caso in esame deve essere ricondotto ai principi enucleabili in materia di giudicato di prevenzione e di concorso tra misure di prevenzione e misure di sicurezza.**

**Sul giudicato di prevenzione** è noto che opera il principio *rebus sic stantibus* che consente un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate fondato su fatti precedentemente non valutati<sup>14</sup>.

Più articolata l'individuazione dei **principi circa la compatibilità delle due tipologie di misure.**

**Si è già ricordato che le misure di prevenzione (personali) ante (o praeter) delictum trovano origine nell'esigenza di prevenire la commissione di delitti pur in assenza del previo accertamento del verificarsi di un reato.**

Le misure di sicurezza *post delictum* presentano una identica finalità preventiva (rispetto alla commissione di reati) ma richiedono per la loro applicazione la previa commissione di un reato o di un quasi reato (artt. 49 e 115 c.p.).

L'elemento comune, rappresentato dalla necessità di prevenire la commissione di un reato sulla base di un giudizio di probabilità fondato sulla pericolosità del soggetto, ha indotto la giurisprudenza a ritenere applicabili alle misure di prevenzione principi propri delle misure di sicurezza<sup>15</sup> e il legislatore a disciplinare il rapporto tra i due istituti.

**Con specifico riferimento ai rapporti tra misure di prevenzione e misure di sicurezza la legge 1423/56 pone due norme:**

- a) *Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti* (art. 10);
- b) *L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato Comune è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.* (art. 12, comma 3)

Le disposizioni richiamate differenziano, dunque, quanto agli effetti la sorveglianza speciale (prevista dall'art. 3, comma 1, della L. 1423/56) che si può definire *semplice* (secondo la terminologia dell'art. 686, comma 1, lett. d) c.p.p. in tema di iscrizioni nel casellario giudiziale) e la sorveglianza speciale cui è aggiunto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale *qualora le altre misure non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica* (art. 3, comma 3, L. 1423/56). L'obbligo di soggiorno, dunque, rappresenta una misura di prevenzione che discende dall'accertamento del maggior grado di pericolosità della persona che richiede l'adozione di una misura che consente, attraverso un'ulteriore

<sup>14</sup> Recentemente: SC. Sent. n. 25514/06, SS.UU. n. 600/10.

<sup>15</sup> Cfr., ad esempio, la giurisprudenza in tema di inapplicabilità del principio di irretroattività delle nuove disposizioni: S.C. Sez. I, 9.12.1986, Lo Piccolo; Sez. I, 16.2.1987, Cirillo; recentemente sentenze nn. 40703/02, 7116/07, 33597/09, 11006/10.

limitazione alla libertà del soggetto particolarmente affittiva (impedendo di allontanarsi dal luogo), un più penetrante controllo da parte degli organi della pubblica sicurezza.

Questa è la ragione per cui, secondo l'interpretazione seguita da questo Tribunale, il legislatore ha previsto per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso (e, oggi, anche della commissione di un delitto previsto dall'art. 53, comma 3 bis, c.p.p. e dell'art. 12 quinquies L. 356/92) in aggiunta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale quella dell'obbligo di soggiorno. Tale conclusione discende dal dato testuale dell'art. 2, comma 1, della L. 575/65 che prevede la possibilità di proporre *le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno*.

In definitiva, la concorrenza tra misure di prevenzione e misure di sicurezza è così disciplinata:

- a) incompatibilità tra misura di sicurezza detentiva e misura di prevenzione, semplice o con obbligo di soggiorno; nel caso di contemporanea applicazione prevale la prima e cessa la seconda;
- b) incompatibilità tra libertà vigilata e misura di prevenzione semplice; nel caso di contemporanea applicazione prevale la prima e cessa la seconda;
- c) compatibilità tra libertà vigilata e misura di prevenzione con obbligo di soggiorno; nel caso di contemporanea applicazione prevale la seconda e viene differita (e/o sospesa) la seconda;

Individuato il contenuto delle disposizioni vanno operate due precisazioni:

- l'incompatibilità, e dunque l'impossibilità di applicare la misura di prevenzione ovvero la sua cessazione, opera solo qualora le misure di sicurezza siano in corso di esecuzione. Nel caso di misura di sicurezza sospesa (ad esempio ai sensi dell'art. 211 c.p.) è legittima l'applicazione della misura di prevenzione<sup>16</sup>;
- quanto alle modalità di declaratoria della cessazione della misura di prevenzione, la diversa formulazione dei due articoli in esame in cui in uno (art. 10) si parla di "cessazione degli effetti" e nell'altro (art. 12, comma 3) in modo più perentorio di cessazione "di diritto", consente di desumere che nel primo caso (concorso tra misura di sicurezza e sorveglianza speciale semplice) occorra certamente un provvedimento dichiarativo del Tribunale, laddove nel secondo caso (concorso con l'obbligo di soggiorno) può ritenersi sufficiente una determinazione del Questore, organo dell'esecuzione (così come avvenuto nel caso in esame)<sup>17</sup>.

La ragione dell'incompatibilità è ravvisata nella disciplina della durata delle misure di sicurezza, *potenzialmente permanenti*, revocabili solo quando le persone ad esse sottoposte cessano di essere socialmente pericolose (art. 207 c.p.), ragion per cui alla loro cessazione viene meno anche l'analogo presupposto della sorveglianza speciale.

Tale principio si desume con linearità dalla disciplina della concorrenza tra sorveglianza speciale semplice (senza obbligo di soggiorno) e misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata, essendo prevista dall'art. 10 della L. 1423/56 in ogni caso l'incompatibilità.

<sup>16</sup>In tal senso la giurisprudenza di legittimità ormai costante: S.C. sentenze nn. 3597/1993, 3095/1998, [10165/2001](#), 14786//2003.

<sup>17</sup>La S.C. in una decisione non recente (sentenza n. 863/81) ha affermato che non è nullo il provvedimento emesso de plano dal Tribunale ai sensi degli artt. 10 e 12 della L. 1423/56.

Nel caso di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno -ove l'incompatibilità opera, ai sensi del citato art. 12 comma 3 L. 1423/56, solo con riferimento alla misura di sicurezza detentiva- il principio ora enucleato (dall'art. 10) va precisato, nel senso che venendo in rilievo in questo caso una più penetrante pericolosità, tale da richiedere in aggiunta alla sorveglianza speciale anche l'obbligo di soggiorno, solo la più grave delle misure di sicurezza (quella detentiva) è idonea a sostituirsi alla (più grave) misura di prevenzione irrogata. Conferma di tale conclusione si trae dal fatto che nel caso in cui alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno segua ovvero sia in corso di esecuzione la libertà vigilata (che ha accertato un minor grado di pericolosità) questa viene differita alla cessazione della prima.

Deve ritenersi, sulla base dell'univoco tenore della norma, che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cessata di diritto -ai sensi del citato art. 12 comma 3- non possa mai riprendere vigore, neanche qualora la misure di sicurezza detentiva non sia revocata ma trasformata in quella meno grave della libertà vigilata (ai sensi degli artt. 230 u.c. c.p. e 69 co. 4 Ord. Pen.). Sembra, così, emergere un'apparente incoerenza del sistema: *assorbita* nell'operatività della misura di sicurezza detentiva la valutazione della pericolosità (particolarmente elevata) che aveva imposto l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, questa è definitivamente caducata pur se la misura di sicurezza (detentiva) non è cessata ma solo *attenuata* nella libertà vigilata che, se originariamente in atto non avrebbe comportato la sua cessazione. Ma, a ben vedere, il sistema conserva coerenza perché la trasformazione della misura di sicurezza detentiva nella meno grave libertà vigilata comporta una valutazione di intervenuta riduzione della pericolosità della persona: dal grado elevato, che aveva richiesto l'obbligo di soggiorno e la misura di sicurezza detentiva tra loro incompatibili, a un grado più lieve tale da rendere astrattamente sufficiente la sola sorveglianza speciale semplice che, appunto, è incompatibile con la libertà vigilata (ed è da questa sostituita).

**Consegue ai principi enucleati** che la libertà vigilata in atto, pur se derivante dall'*attenuazione* della misura di sicurezza detentiva, consente l'applicazione di una nuova misura di prevenzione con obbligo di soggiorno (compatibile ai sensi del citato art. 12, comma 3) nel rispetto del principio del giudicato rebus sic stanti bus, vale a dire qualora emergono ulteriori elementi, precedenti e successivi alla misura di prevenzione applicata (e mai eseguita) non valutati che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.

In tale caso il Tribunale non può trovare alcuna limite nelle valutazioni di fatti (nuovi) eventualmente esaminati dal Magistrato di Sorveglianza, non certamente qualora si sia in presenza non della cessazione della misura di sicurezza detentiva ma della mera trasformazione nella libertà vigilata, su cui prevale la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ai sensi del citato art. 12, comma 3 L., 1423/56.

**Nel caso che occupa**, comunque, vi sono anche ulteriori fatti non esaminati né dal Tribunale nel decreto n. 287/03 né dal Magistrato di Sorveglianza in sede di applicazione o di trasformazione della misura di sicurezza detentiva.

Invero, alla nutrita carriera criminale del proposto, evidenziata nel citato decreto n. 287/03 (pur prescindendo dalle condotte relative ai plurimi omicidi commessi nel 1983, non menzionati nel decreto del



2003, epoca in cui non era neanche intervenuta la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di S.M.C.V.) si aggiungono, in primo luogo, le condotte che emergono dal proc. n. 11411/97 RGNR, per le quali il proposto ha riportato condanna alla pena di anni 12 di reclusione per art. 416 bis c.p.. Si è già detto che il Tribunale, all'atto dell'applicazione delle misure di prevenzione, valutava i soli fatti che emergevano dall'ordinanza cautelare emessa nel 1999 fondata esclusivamente sul contenuto di intercettazioni telefoniche. A tali elementi si sono aggiunte le ricordate dichiarazioni del collaboratore Marino Giuseppe che delineano il ruolo criminale e lo spessore delinquenziale del proposto: .... *Ullero Francesco ebbe poi un lungo periodo di detenzione, durante il quale gli veniva mandato lo stipendio. **Quando usciva in licenza, sin dagli anni 1990-1991 e poi negli anni 1996-1997, si fecero numerose riunioni a casa dell'Ullero, che era uno degli esponenti più influenti del clan e "se fosse stato fuori" avrebbe potuto comandare insieme a lui e a Natale Salvatore. I rapporti con Ullero Francesco si guastarono un po' prima dell'arresto di Natale Salvatore: "Natale Salvatore andò a casa di Francuccio Ullero e parlando con la madre si è detta qualche parola nei confronti di questo Francuccio" il quale "si armò con altre persone con le moto e vennero tre-quattro moto sia fuori casa mia e sia casa di Natale, come da Vincenzo Mele nel Parco Verde" ..... ripresero a mandare lo stipendio all'Ullero ..... In quel periodo Ullero Francesco usciva dal carcere grazie ai permessi premio e ci fu anche una riunione in cui furono spartiti i territori: Francuccio Ullero era capozona di Carditello e in sua assenza, quando era detenuto, lo sostituiva Pezzella Francesco..... Ullero Francesco era all'inizio tra i componenti del sodalizio, ma che successivamente si schierò con Pezzella Francesco entrando così in guerra con il suo gruppo..... ha ricordato che in origine non vi erano disaccordi e, anzi, vi fu una riunione a casa di Francuccio Ullero per dividersi il territorio di Caivano e di tutte le zone circostanti. Alla riunione erano presenti lui, Natale Salvatore, Ullero Francesco che era il padrone di casa, Pezzella Francesco "pan e ran", Cennamo Antonio, Pasquale "a' muta" e altri affiliati meno importanti....***

A tali gravissime condotte si aggiungono le false dichiarazioni per ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata dal Comune di Cardito il 23.6.06, i controlli menzionati nel breve periodo di libertà di cui ha goduto, la fuga tentata all'atto dell'arresto del 21.12.08, terminata solo dopo l'esplosione di alcuni colpi a scopo intimidatorio.

Va menzionata anche l'insofferenza agli obblighi della libertà vigilata che emerge dalle numerose violazioni menzionate, tra cui quella del 18.5.08 quando, nonostante il rigetto dell'istanza a partecipare al ricevimento successivo alla prima comunione della figlia, veniva sorpreso all'interno del ristorante ove erano in atto i festeggiamenti e il banchetto; tale violazione, al pari di quelle in cui veniva controllato con pregiudicati (all'interno del portone dell'abitazione) evidenzia la pretestuosità delle ragioni di salute più volte invocate dall'Ullero per giustificare la mancata presentazione alla PG o anche richiamate a sostegno di istanza di revoca (cfr. provvedimento del 13.3/24.3.09 del Magistrato di Sorveglianza di Napoli) circa gravi patologie psichiatriche tali da impedirgli di allontanarsi dal domicilio.

Indubbia deve ritenersi, quindi, la elevatissima pericolosità manifestata dal proposto, palesatasi in maniera continuativa, senza soluzione di continuità, sin da epoca risalente e connotata, all'evidenza,

dall'inserimento dello stesso nel contesto camorrista fin dagli anni ottanta, mai interrotta nonostante le lunghe detenzioni patite. Come emerge dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia anche durante la detenzione, nel corso dei permessi di cui fruiva celando la propria inclinazione a delinquere, l'Ullero continuava a svolgere un ruolo criminale apicale nell'associazione di riferimento.

**La valutazione complessiva degli elementi nuovi (rispetto a quelli già esaminati nel 2003) all'attenzione del Collegio consente di ritenere sussistenti i presupposti di applicabilità della misura anche con riferimento all'attualità di tale pericolosità.**

Sotto tale profilo vanno richiamati i principi in precedenza esposti in tema di applicabilità della misura di prevenzione ai sensi della legge 575/65: il requisito dell'attualità della pericolosità sociale è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa e, tuttavia, occorre che tale appartenenza abbia carattere di attualità, vale a dire che non sussistano elementi, tra cui va ricompreso il decorso del tempo - di per sé non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'inserimento nell'organizzazione sia venuto meno.

Naturalmente, posto che la mera appartenenza ad una associazione di tipo mafioso evidenzia di per sé una particolare pericolosità sociale, i diversi livelli di adesione e di partecipazione si riverberano sulla individuazione degli elementi in concreto sufficienti a desumere il successivo allontanamento dall'organizzazione. Ne consegue che in presenza di soggetti che hanno partecipato al sodalizio per lungo tempo, in modo intenso, ed anche ponendo in essere gravi delitti, saranno necessari, per desumere l'interruzione del pactum sceleris, periodi di tempo particolarmente lunghi in assenza di attività delinquenziale riconducibile all'associazione e/ovvero comportamenti che, in modo univoco, evidenzino l'allontanamento dalle originarie scelte criminali.

**Nel caso che occupa, invero, non emerge né è stato allegato alcun comportamento da cui desumere un mutamento dello stile di vita. Sicchè, a fronte di una pericolosità particolarmente elevata, in precedenza evidenziata, insita nell'imponente livello criminale che si evince dagli elementi valutati (risalenti e continuativi, oltre che particolarmente gravi), può escludersi che detta pericolosità sia venuta meno.**

**Né alcun effetto positivo, sotto il profilo della possibile risocializzazione, hanno prodotto le lunghe e continuative detenzioni del proposto (dal certificato del DAP risulta che la pena da espiare termina il 27.6.11).**

Come è noto, la giurisprudenza ha ormai affermato costantemente il principio della piena compatibilità dello stato di detenzione in espiazione di pena per reato commesso in precedenza con l'applicazione della misura e dell'incompatibilità, invece, con l'esecuzione della misura, che deve essere differita alla cessazione di tale stato, salva la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca per il successivo venire meno in

concreto della pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva della funzione risocializzante della pena<sup>18</sup>.

Ribaditi e condivisi tali principi, resta fermo, dunque, il dato che, in assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere alterato in modo significativo il quadro dal quale emerge la elevatissima pericolosità del proposto, va affermata la sussistenza dei presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale richiesta dall'autorità proponente.

Il Collegio non può non rilevare l'attuale intensa pericolosità dell'Ullero atteso che si è in presenza di un soggetto che ha posto in essere con continuità gravissimi reati in materia di partecipazione ad associazione mafiosa, omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, riportando condanne irrevocabili per complessivi oltre 80 anni di reclusione, temperata per il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., che ciò nonostante ha posto in essere le (nuove) condotte evidenziate e valutate.

#### **3.4 - L'entità della misura.**

In ordine all'entità della misura il tribunale, sulla base di tutte le circostanze di fatto evidenziate, ed in particolare della natura e del grado di pericolosità accertata (elevatissima per le ragioni indicate), che la stessa possa essere applicata nella misura di anni quattro di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi della legge 575/65.

**Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della l. 575/65 al proposto va obbligatoriamente imposto di depositare a titolo di cauzione una somma di denaro, il cui ammontare - sulla base della natura e del grado di pericolosità sociale accertata e delle condizioni economico-finanziarie desumibili dalla natura dell'attività illecita posta in essere - va determinata nella misura di euro 5.000.**

P. Q. M.

**letti gli artt. 1 e 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575, l'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;**

DISPONE

**che Ullero Francesco sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro;**

---

<sup>18</sup> cfr. Cass., Sez. Un., 25.3.1993, Tumminelli, in Cass. pen., 1993, p. 2491, nr. 1490; Cass. Sez.1, 10.6.96, Laudani, in Cass. pen., 1997, p. 1493, nr. 942; Cass. sez. 1, 20.12.96, Azzali, in Cass. pen., 1998, p. 635, nr. 380

## P R E S C R I V E

### **al suddetto:**

- di vivere onestamente, rispettando le leggi;
- di non dare ragioni di sospetto;
- di fissare la propria dimora, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nel comune di soggiorno obbligato e di non allontanarsene;
- di comunicare il luogo dell'abitazione scelto nel comune di soggiorno obbligato all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- di non andar lontano da tale abitazione senza il preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
- di non uscire da tale abitazione prima delle ore 7 e di non rientrarvi dopo le 20, nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 marzo, e, rispettivamente, prima delle ore 6 e dopo le ore 21, nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre, senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- di non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione;
- di darsi alla ricerca di un lavoro;
- di non detenere nè portare armi;
- di non trattenersi abitualmente nelle osterie, nelle bettole ed in case di prostituzione;
- di non partecipare a pubbliche riunioni;
- di presentarsi, ogni domenica, tra le ore 9 e le ore 12, e comunque, ad ogni chiamata, all'autorità di pubblica sicurezza proposta alla sua sorveglianza;
- di portare sempre con se e di esibire ad ogni richiesta di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza la carta di permanenza che gli verrà consegnata;

## I M P O N E

**al suddetto di versare, alla Cassa delle Ammende, a titolo di cauzione, la somma di euro duemila (2.000), entro il termine di quindici giorni dalla sottoposizione alla misura;**

Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 giugno 2011.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 giugno 2011.

Presidente, est.

Giudice

Giudice



(dott. Francesco Menditto) (dott.ssa Alessandra Consiglio) (dott.ssa Alessandra Cantone)

DEPOSITATO 21 giugno 2011